

Comune di Soriano Nel Cimino Provincia di Viterbo



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 48 del 17-05-2020

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FASE 3^ DAL 18 MAGGIO 2020.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 11/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

VISTO il DPCM 01/03/2020

VISTO il DPCM 04/03/2020

VISTO il DPCM 08/03/2020

VISTO il DPCM 09/03/2020

VISTO il DPCM 11/03/2020

VISTO il DPCM 22/03/2020

VISTO il DPCM 01.04.2020

VISTO il DPCM 10.04.2020

VISTO il DPCM 27.04.2020

VISTO il D.M. 25.03.2020

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 , n. 33 .

VISTE le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e

Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome;

VISTE Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative allegate all' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041:

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/03/2020, dell' 8/3/2020, dell'11.03.2020,del 17.03.2020, del 18.03.2020,del 19.03.2020, del 20.03.2020,del 26.03.2020, del 09.04.2020 del 13.04.2020, del 15.04.2020, del 18.04.2020, del 24.04.2020, del 02.05.2020, del 08.05.2012, del 12.05.2020, del 16.05.2020;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze nr.19 del 05.03.2020, nr. 21 del 10.03.2020, nr.23 dell'11.03.2020, nr.24 del 12/03/2020,nr. 28 del 14.03.2020, nr.30 del 18.03.2020, nr.31 del 20.03.2020, nr.32 del 23.03.2020, nr. 33 del 26.03.2020, nr.34 del 07.04.2020, nr.35 del 15.04.2020, nr. 36 del 16.04.2020, nr.42 del 02.05.2020, nr.44 del 04.05.2020, nr.46 del 08.05.2020;

DATO ATTO che con il Decreto Legge 16 maggio 2020 , n. 33 , l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041, linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative allegate all' Ordinanza Regionale sono state revocate ulteriori disposizioni di contenimento e disciplinata la riapertura di altre attività economiche;

ATTESO CHE in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ai sensi dell'art. 32 della L. 833/78 e dell'art. 117 del D.Lgs. 112/98 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RILAVATA l'opportunità di rivedere la disciplina dello svolgimento di alcune attività anche alla luce di una prima esperienza della fase 2;

DATO ATTO che l'attuale situazione richiede ancora il permanere di alcune azioni di eccezionalità ed urgenza al fine della tutela della sanità pubblica;

DATO ATTO CHE le misure adottate con la presente ordinanza non sono in contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Lazio per il contenimento dell'epidemia;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti

SI DA ATTO che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

ORDINA

1. Con decorrenza 18 maggio 2020:

- **a.** È ripresa su tutto il territorio comunale l'attività del commercio su aree pubbliche sia su posteggio che che itinerante;
- **b.** Il mercato settimanale del venerdì si svolgerà sia per i generi alimentari che non alimentari nell'unico sito in Via del Callarozzo (Parcheggio Taverna dei Frati) e Piazzale Croce Rossa Italiana;
- **c.** Per il commercio su aree pubbliche verrà emanate apposite regolamento;
- 2. Con decorrenza dall'18 maggio 2020 gli orari di aperture e chisura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività è disciplinata come segue:
 - a. attività specializzate per la vendita di prodotti agricoli e materiali edili:

ore 07,00 -20,00

- **b.** tabaccherie e panifici: **ore 7,00-20,00**
- c. commercio al dettaglio: ore 8,00 20,00;
- d. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: ore 6,00-24,00;
- e. attività artigianali di pizzeria a taglio e similari : ore 12,00-24,00
- f. <u>Servizi</u> <u>alla persona (Acconciatori ed Estetisti):</u> <u>intera settimana ore 07,30-</u> **20,00**

Ai sensi del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041

SI RICORDA CHE

- **1.** a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:
 - a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
 - b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
 - c. attività artigianali;
 - d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri

estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni

turchi, saune e bagni di vapore;

f. agenzie di viaggio.

Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla 16/05/2020 - Bollettino Ufficiale Della Regione Lazio - N. 64 Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente disposizione.

- 2. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:
 - **a.** lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;
 - **b.** l'attività nautica di diporto;
 - c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
 - **d.** l'attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea):
 - **e.** l'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
 - **f.** l'apicultura;
 - **g.** la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l'incolumità pubblica.
- **3.** Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente disposizione. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:
 - a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
 - **b.** nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione

4. Dal 18 maggio sono permessi, senza alcuna limitazione, solo gli spostamenti all'interno del territorio regionale, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate relativamente ad eventuali specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Gli spostamenti e i trasferimenti con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute <u>sono vietati fino al</u> <u>2 giugno</u> anche se resta valida l'attuale regola secondo cui si può rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Pertanto, <u>dal</u> <u>3 giugno</u> ci si potrà liberamente spostare anche da una regione all'altra (non solo, ma anche da e per l'estero) salvo che, per alcune aree geografiche, non subentrino situazioni epidemiologiche che determinano l'emanazione di provvedimenti restrittivi.

- **5.** Permane <u>il</u> <u>divieto</u> <u>di</u> <u>assembramento</u> di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- **6.** Permane il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della **quarantena** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria;
- 7. <u>Si raccomanda</u> infine di contattare telefonicamente il proprio medico curante o il numero nazionale 112 o quello della Regione Lazio nr. 800118800 di emergenza o il numero verde 1500 del Ministero della Salute, qualora si presentino sintomi anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione, quale febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza o dolori muscolari.

INVITA

i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

SANZIONI E CONTROLLI

In caso di violazione delle nuove disposizioni, salvo che non ricorra anche un <u>reato</u> (fattispecie che ricorre in ogni caso per la violazione degli obblighi di quarantena), si applicano le attuali <u>sanzioni</u> <u>amministrative</u> (da 400 a 3.000 €uro) aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica

anche la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio** o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Inoltre:

- all'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni;
- · il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione;
- in caso di <u>reiterata</u> <u>violazione</u> della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DISPONE

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente www.comune.sorianonelcimino.vt.it:

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi delle presenti disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni sopra richiamate.

SI FA PRESENTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TARLazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

- Ø Alla Prefettura di Viterbo;
- Ø Al Comando Stazione Carabinieri di Soriano nel Cimino:
- Ø Al Comando Stazione Carabinieri Corpo Forestale di Soriano nel Cimino;
- Ø Al Comando Polizia Locale;

Soriano nel Cimino, 17-05-2020

IL SINDACO SIG. FABIO MENICACCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005